

STUDIO LEGALE

Avv. ALESSANDRO PONTREMOLI

Via Mazzini, 90 - SARZANA

Tel. 0187-603534 Fax 607713

Partita IVA 01050660115



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA

In composizione monocratica, in persona del giudice Ettore Di Roberto, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n. 2225/2013 R.G.A.C. promossa da:

M/ rappresentata e difesa dagli avv.ti A. Pontremoli e M. A. Pagani, come da procura a margine dell'atto di citazione.

PARTE ATTRICE

Contro

POSTE VITA S.p.a. (C.F. 07066630638), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

PARTE CONVENUTA

C O N C L U S I O N I

Come precisate all'udienza del 17 novembre 2016:

Per parte attrice:

"Piaccia al tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, per le causali di cui in premessa accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta rispetto alle obbligazioni assunte con la sottoscrizione dei contratti inter partes e, per l'effetto, condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore alla restituzione del capitale investito dall'attrice oltre interessi contrattuali e/o nella misura legale e rivalutazione monetaria e/o maggior danno da liquidarsi in via equitativa, con vittoria di spese e competenze di lite.

In subordine, accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o la risoluzione dei contratti inter partes e, per l'effetto, condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento, per l'equivalente dei danni patrimoniali subiti dall'attrice, mediante il pagamento della somma capitale versata, maggiorata di interessi nella misura legale, rivalutazione monetaria e/o maggior danno da liquidarsi in via



equitativa, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.

Per parte convenuta:

- “1. Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nella presente comparsa, il difetto di legittimazione passiva in capo a Poste Vita s.p.a in relazione ai fatti di causa in ordine alle domande di nullità per violazione di norme imperative, di annullamento e di risoluzione dei contratti;*
- 2. accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto alla prestazioni assicurative vantato dall'odierna attrice, e, per l'effetto, respingere le domande attoree;*
- 3. respingere tutte le domande avversarie in quanto assolutamente infondate, in fatto ed in diritto; 4. nella denegata e non creduta ipotesi in cui vengano accolte le domande di parte attrice, e, per l'effetto, nel caso di condanna della Compagnia al pagamento della somma capitale versata dalla sig.ra Diana, accertare e dichiarare che nulla sarà dovuto da Poste Vita S.p.A. a titolo di interessi, rivalutazione e maggior danno;*
- 5. in via istruttoria, respingere tutte le istanze istruttorie formulate dagli attori in quanto inammissibili ed irrilevanti;*
- 6. in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.*

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Oggetto di causa sono due “polizze di assicurazione sulla vita” emesse da Poste Vita S.p.a. e sottoscritte da Maria Diana: la n. 07808800008, “Posta Futuro”, con decorrenza dal 17.4.2000 e scadenza al 17.4.2010 (cfr. doc. 1 fasc. p. att.) e la n. 50001070383, “Formula 7”, con decorrenza dal 7.4.2003 e scadenza al 19.5.2010 (cfr. doc. 2).

Parte attrice ha introdotto il presente giudizio sul presupposto dell'asserita illegittimità del diniego della società convenuta alle relative richieste di rimborso (cfr. docc. 3, 4 e 5).

Tale diniego (cfr. doc. 6) è stato motivato invocando l'art. 2952 c.c. (cioè, il termine prescrizione di due anni ivi previsto); la difesa di ritiene, però, che, nonostante la denominazione, i due negozi non possiedano gli elementi propri della tipologia contrattuale considerata da quella norma' (vale a dire: assunzione sull'assicuratore tanto del cosiddetto rischio demografico - cioè il rischio attinente alla durata della vita umana, morte o sopravvivenza dell'assicurato - quanto dei rischi finanziari correlati al contratto



- garantendosi una determinata prestazione a prescindere dai risultati della gestione finanziaria dei premi corrisposti).

La convenuta si è costituita contestando e opponendosi alle pretese avversarie.

Si tratta di interpretare i due negozi (sulla scorta delle relative note informative e condizioni, agli atti), procedendo nel senso indicato in termini generali da Cass. 6061/2012.

Ebbene, con il primo l'assicuratore s'impegna a corrispondere all'assicurato, alla scadenza pattuita, il capitale assicurato, aumentato degli incrementi per rivalutazione maturati fino a tale epoca per effetto dell'assegnazione dei redditi finanziari derivanti dalla gestione speciale degli investimenti denominata Posta Più; con previsione, peraltro, di una garanzia di rendimento minimo, che non potrà essere inferiore al 1,50%. Quanto al caso di premorienza dell'assicurato (di morte, cioè, che avvenga prima della scadenza del contratto), l'assicuratore risulta pure tenuto a corrispondere immediatamente ai beneficiari designati il capitale assicurato, comprensivo degli incrementi per rivalutazione maturati fino alla data di decesso, calcolati nei termini sopra indicati.

L'assicurato, dunque, qui non corre alcun rischio di natura finanziaria (stante la garanzia di restituzione del capitale prestata da Poste Vita s.p.a., nonché quella di rivalutazione minima), potendosi, pertanto, ritenere la natura prevalentemente assicurativa di "Posta Futuro".

La domanda svolta in via principale da parte attrice sul punto va, conseguentemente, rigettata.

Da rigettare sono anche le altre domande aventi ad oggetto tale contratto.

Al di là di ogni ulteriore possibile considerazione nel merito delle stesse, sul punto basterà rilevare come si tratti di domande che, sebbene svolte in via subordinata, presuppongono pur sempre a monte una qualificazione giuridica del negozio in questione non condivisibile, come appena ritenuto.

Venendo all'altro contratto stipulato tra le parti, nel già menzionato prospetto informativo esso viene definito quale assicurazione sulla vita del tipo "Index Linked", a premio unico di data prestabilita: le somme dovute da Poste Vita vengano direttamente collegate all'andamento degli attivi finanziari di un titolo strutturato, emesso da



Mediobanca s.p.a., costituito da uno strumento obbligazionario e da uno strumento finanziario.

Non essendo prevista alcuna garanzia di rendimento minimo quanto al rimborso del capitale versato, per l'assicurato ricorrono, pertanto, elementi di rischio propri di un investimento azionario (nonché quelli di un investimento obbligazionario), connessi all'andamento dei parametri di riferimento a cui, come detto, sono collegate le somme dovute.

E' vero che per il caso di premorienza dell'assicurato, qualora il capitale liquidabile risulti inferiore al premio investito, la compagnia si obbliga al riconoscimento in favore dei beneficiari di un importo pari alla differenza tra il premio versato ed il capitale liquidabile.

Tale integrazione, però, in ogni caso non può essere superiore ad euro 5.000,00; sicché non risulta del tutto eliso il rischio di perdite.

Il contenuto del contratto in esame appare, dunque, a carattere prevalentemente finanziario (e solo in via residuale assicurativo).

Ne consegue l'inapplicabilità dell'art. 2952 c.c.

Poste Vita spa è, dunque, tenuta a dare esecuzione al contratto in oggetto, corrispondendo a Diana le somme dovute sulla scorta delle relative condizioni per il caso di scadenza.

Le spese di lite seguono la soccombenza sostanziale di parte convenuta e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto dello scaglione di riferimento e dell'attività processuale resasi necessaria.

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- condanna parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, all'adempimento della polizza per cui è causa, n. 50001070383, "Formula 7", corrispondendo in favore dell'attrice gli importi dovuti secondo le condizioni di contratto per il caso di scadenza; oltre interessi di legge dal 13.7.2012 al saldo;
- rigetta le altre domande attoree;



- condanna parte convenuta a rifondere le spese processuali sostenute da parte attrice, liquidate in euro 93,00 per spese ed euro 4.500,00 a titolo di compenso di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario 15%.

Così deciso in La Spezia il 7.6.2017

Il Giudice
Ettore Di Roberto

IL CASO.it

